

**OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART.15 L. n. 241/1990 PER “ATTIVITA’ RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E OPERE D’ARTE DEL COMUNE DI ANCONA”**

**TRA**

Il Comune di Ancona, ente locale ai sensi del T.U.E.L. ex D. Lgs 267/2000, (codice fiscale e partita I.V.A. 00351040423), (qui di seguito “Comune”), con sede legale in Ancona in Largo XXIV Maggio civ. 1 – cap. 60100, rappresentata nell’occasione dalla persona dell’Ing. Stefano Capannelli nella qualità di Dirigente Coordinatore dell’Area OO.PP., Cascina (PI) il 21/06/1967, domiciliato per la propria carica nella sede legale del Comune, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera di giunta comunale n. 852 del 16.10.2025;

**E**

l’Università Politecnica delle Marche – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura - Codice fiscale/Partita IVA 00382520427, di seguito denominato DICEA, nella persona del proprio Direttore, Prof. Gianluigi Mondaini, nato ad Ancona il 10/11/1962 domiciliato per la carica in Via brecce bianche, Ancona CAP 60131, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 9.2 del 04/02/2026;

congiuntamente le Parti,

**VISTI**

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (di seguito, D.M. 59/2021);
- il D.M. del MEF del 15 luglio 2021, con allegate schede progetto (di seguito, D.M. MEF);
- il D.M. del MIMS 12 aprile 2022 n. 93 (di seguito, D.M. 93/2022);
- le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti di cui al comma 1, dell’art 14 DL n 9 del 2018, adottate con decreto ministeriale MIT del 17 dicembre 2020 n 578 (di seguito LG PONTI);

- le Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti (di seguito, ove richiamate, LG gallerie);
- le Istruzioni Operative per l'applicazione delle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, valutazione della sicurezza e monitoraggio dei ponti esistenti (di seguito IO ponti);
- il D.M. n.560 del 1° dicembre 2017 di attuazione del comma 13 dell'art.23 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016;
- il D.M. n.312 del 2 agosto 2021 recante modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 (Metodi e strumenti informativi);
- le Linee guida per la implementazione, certificazione e valutazione delle prestazioni dei Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali, adottate con decreto del Direttore di ANSFISA n. 16575 del 22 aprile 2022;

#### **PREMESSO CHE**

- come previsto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici nazionali, regionale e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha stabilito che le amministrazioni universitarie rientrano tra i soggetti a cui sia consentita la sottoscrizione di accordi ex art. 15 Legge n. 241/1990 per il perseguimento di attività di interesse comune tra i soggetti stipulanti (cfr. Delibera del Consiglio ANAC n.5 del 08.01.2015);
- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione,

nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

- l'art. 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023 disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico, ai sensi del quale *«la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione»*;
- gli Enti sopra citati svolgono, ciascuno per le rispettive competenze e nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità, poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti. Tra i settori di interesse comune figurano le infrastrutture con particolare riguardo alla valutazione della sicurezza, il monitoraggio, la manutenzione e la gestione delle opere. Il Comune, in quanto gestore ha obblighi, responsabilità e scadenze da ottemperare definite da leggi, decreti e Linee Guida; per il Dicea le suddette tematiche rappresentano uno dei temi centrali per la ricerca scientifica teorica e applicata e per la didattica nel settore dell'Ingegneria Civile;
- per il conseguimento delle finalità comuni sopra evidenziate, il Comune di Ancona e DICEA - UNIVPM, hanno interesse a collaborare nella promozione e sviluppo di attività di ricerca, in particolare nel settore della valutazione della sicurezza, il monitoraggio, la manutenzione e la gestione delle infrastrutture, ponti e gallerie;
- l'Università Politecnica della Marche ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

- il Comune di Ancona, in qualità di Ente gestore delle infrastrutture ed opere d'arte stradali è soggetto all'obbligo di legge appena sopra richiamata in materia di censimento, ispezione e monitoraggio delle proprie infrastrutture ed opere d'arte per la classificazione e gestione del rischio;
- Il Comune di Ancona, relativamente all'obbligo di censire, ispezionare e monitorare le proprie infrastrutture per la classificazione e gestione del rischio dei ponti e delle gallerie potrà attivare un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) accreditato da Accredia coerente con le Linee Guida redatte da ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali);
- il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (DICEA) si è reso disponibile ad eseguire e promuovere le attività che formeranno l'oggetto del presente Accordo;

è dunque interesse delle parti pervenire alla sottoscrizione del presente Accordo in virtù di quanto consentito dall'art. 15 della Legge n.241/1990, così come da ultimo modificata ed integrata;

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE**

Le su esposte premesse vengono dalle parti confermate e dichiarate parte integrante del presente atto.

#### **Art. 2 – FINALITA' E OGGETTO DELL'ACCORDO**

La convenzione è finalizzata ad attività di formazione e aggiornamento reciproci, come meglio dettagliato nel prosieguo. Tali attività avranno ricadute positive sulla capacità del Comune di adempiere agli obblighi di legge in materia di censimento, ispezione e monitoraggio delle proprie infrastrutture e opere d'arte. Allo stesso tempo, esse saranno di supporto al DICEA nell'arricchimento delle conoscenze su procedure gestionali e aspetti applicativi, consentendo inoltre di integrare il materiale didattico con casi studio diversificati e di arricchire la formazione degli studenti dei corsi specialistici delle Lauree Magistrali in Ingegneria Civile grazie a visite in sito. Quest'ultimo aspetto assume un ruolo chiave nella formazione di ingegneri qualificati, in grado di affiancare alla preparazione teorica una solida esperienza applicata.

### **Art. 3 – RESPONSABILE DELLA RICERCA**

Il programma di ricerca e collaborazione si svolgerà sotto la direzione scientifica e la guida del Prof. Fabrizio Gara, coadiuvato dal Prof. Sandro Carbonari e dall'Ing. Riccardo Martini, i quali potranno avvalersi della collaborazione di personale interno e/o di figure professionali specifiche esterne individuate secondo le norme regolamentari vigenti dell'Università.

Per il Comune è individuato quale Referente l'Ing. Stefano Capannelli con la collaborazione dell'Ing. Giorgio Calavalle e/o altri collaboratori dei suddetti referenti.

### **Art. 4 – IMPEGNI DEI CONTRAENTI**

Il DICEA, per conto dell'Università, si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture e attrezzature per il raggiungimento degli obiettivi scientifici prefissati.

Le attività relative all'esecuzione del programma, fermo restando che trattandosi di attività di sperimentazione e ricerca sarà possibile modificarle di comune accordo tra i due Enti, sono le seguenti:

a) Attività formativa del personale interno addetto alla gestione delle infra-strutture secondo le Linee guida riguardanti la classificazione e gestione del rischio delle gallerie (2020), le Linee guida per la sicurezza ed il monitoraggio dei ponti (2022), le Istruzioni Operative di ANSFISA del 2022, e gli eventuali aggiornamenti legislativi, mediante lezioni e esercitazioni in sito su almeno 4 opere d'arte di tipologia e caratteristiche strutturali differenti; nonché l'eventuale supervisione delle attività svolte dal personale stesso o da terzi su altre opere, caratterizzate ad esempio da aspetti o criticità particolari.

b) Attività formativa del personale interno addetto alla pianificazione e all'esecuzione di prove e controlli in situ, di ispezioni speciali, e del monitoraggio in esercizio, in coerenza con i contenuti della UNI-TR 11634 e UNI 11931; nonché l'eventuale supervisione delle attività suddette svolte dal personale stesso o da terzi.

c) Attività formativa del personale tecnico in merito al Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) da attuarsi mediante Organismo di Certificazione accreditato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17065 "Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi" e assistenza tecnica nella sua fase di start-up.

Il Comune, si impegna a fornire al DICEA una formazione su procedure gestionali e aspetti pratici da seguire e tenere in considerazione durante le diverse operazioni previste soprattutto in riferimento ai casi studio reali che verranno trattati. Il Comune fornirà inoltre i casi studio su cui mettere in pratica la formazione ricevuta e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività in sito.

#### **Art. 5 - DURATA**

Il presente accordo avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro mesi) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. La durata potrà essere prolungata in accordo tra le parti mediante semplice richiesta scritta di una parte e accettazione dell'altra via PEC.

Con le stesse modalità le parti potranno apportare eventuali modifiche alla presente Convenzione.

Le parti possono recedere dal presente accordo anche unilateralmente per motivate ragioni di interesse pubblico, fermo restando il pagamento da parte del Comune per le sole attività svolte.

#### **ART. 6 - CONTRIBUTO ALLE SPESE E MODALITÀ DI EROGAZIONE**

Ai fini della realizzazione delle attività previste all'art. 4, è previsto un contributo riconosciuto a favore del Dipartimento dell'importo complessivo pari a € 60.000,00 (euro sessantamila,00) da erogarsi da parte del Comune.

Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione tra soggetti pubblici, l'operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 1 e 4, del DPR 633/72, e pertanto non è prevista emissione di fattura.

La liquidazione del contributo avverrà a seguito di richiesta di erogazione al Comune da parte del DICEA, suddiviso in una prima quota pari a € 30.000,00 (euro trentamila,00) all'atto di sottoscrizione del presente accordo la seconda quota pari a € 30.000,00 (euro trentamila,00) successivamente alla conclusione delle attività, il cui importo verrà versato sul seguente conto corrente: Conto di Tesoreria IBAN IT70Q0100004306TU0000017922 presso Banca d'Italia.

#### **ART. 7 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

#### **Art. 8 - RISULTATI DELLA RICERCA**

I risultati che deriveranno dalle attività oggetto del presente accordo di collaborazione saranno di proprietà congiunta dell'Università e del Comune.

Il loro utilizzo dovrà avvenire con precisa menzione della partecipazione di entrambe gli altri enti.

#### **Art. 9 - INVENZIONI E BREVETTI**

Le eventuali invenzioni realizzate nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo saranno disciplinate con appositi atti, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di brevetto.

#### **Art. 10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVIETO DI DIVULGAZIONE**

Le parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui i ricercatori siano venuti a conoscenza durante la permanenza nelle strutture dell'altro ente, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi Responsabili tecnico-scientifici.

#### **Art. 11 - RESPONSABILITA'**

Ognuna delle parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo di collaborazione.

#### **Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo di collaborazione, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

#### **Art.13 - SICUREZZA**

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività connesse al programma di ricerca, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.

#### **Art. 14 - CONTROVERSIE**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo di collaborazione ex art.15 della L.241/90.

Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo la definizione delle controversie il foro competente è quello di Ancona.

#### **Art. 15 - REGISTRAZIONI E SPESE**

Il presente accordo è soggetto a eventuale registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese di chi ne chiede la registrazione.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 co° 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'imposta di bollo verrà assolta dall'Università Politecnica delle Marche in modo virtuale come da Autorizzazione n. 53209 rilasciata dalla Agenzia delle Marche – DRE Marche.

*Ancona, data della firma digitale*

Per il DICEA UNIVPM

Il Direttore

Prof. Gianluigi Mondaini

PER IL COMUNE DI ANCONA

Il Dirigente Coordinatore Area OO.PP

Ing. Stefano Capannelli